

Allegato "B" al N. 36.378 di repertorio N. 16.137 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Ai sensi della vigente legislazione sulle forme di gestione dei servizi pubblici degli enti locali è costituita la società per azioni denominata "PUBLIACQUA S.p.A." a prevalente partecipazione pubblica.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Firenze.

La Società potrà aprire filiali, sedi secondarie, uffici e sportelli su tutto il territorio dei Comuni soci, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ed esternamente a tali territori, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Soci

Possono essere soci della "PUBLIACQUA SpA" i Comuni, le società da questi controllate o partecipate (di seguito, per brevità, le "Parti Pubbliche").

Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato (di seguito, per brevità, gli "Altri Soci").

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 5 - Oggetto

1. La società ha per oggetto:

- a) tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla legge n.36/94;
- b) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e commercializzazione dell'acqua per qualsiasi uso;
- c) trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo, gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue;
- d) gestione, trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi, loro recupero e commercializzazione;
- e) gestione, anche per conto terzi, dei servizi a reti;
- f) progettazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi inerenti alla customer services;
- g) ricerca, sviluppo e formazione;
- h) produzione e commercializzazione di software, materiale audiovisivo e multimediale;
- i) studio, sviluppo e commercializzazione di sistemi tecnologici;
- l) gestione ambientale del territorio: difesa del suolo, gestione aree di salvaguardia, gestione delle emergenze;
- m) gestione di altri servizi di pubblica utilità connessi anche a fine ricreativo;
- n) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, ivi compresa la progettazione, la costruzione e la manutenzione di impianti e mezzi, la ricerca, la programmazione e la promozione;
- o) svolgimento di ogni altra attività complementare, sussidiaria e/o affine all'oggetto sociale;
- p) progettazione e costruzione di infrastrutture di pubblico interesse.

2. La Società può promuovere la costituzione o partecipare a società, comunioni, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto la gestione di pubblici servizi o attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate al comma precedente.

3. Infine, per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale della società è di euro 150.280.056,72 (centocinquantamilioniduecentoottantamilaquarantasei virgola settantadue) ed è diviso in n 29.124.042 (ventinovemilionicentoventiquattromilaquarantadue) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

Articolo 7 - Quote di partecipazione dei Comuni

Le Parti Pubbliche di cui al precedente art 4, comma 1 mantengono una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 50% delle azioni con diritto di voto più una.

In caso di aumento del capitale le Parti Pubbliche esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 50% delle azioni con diritto di voto più una.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente delle Parti Pubbliche, la Società si scioglie a norma dell'articolo 2484 n.7 del Codice Civile; gli effetti dello scioglimento, in questo caso, si determinano dalla data dell'iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano il venir meno della partecipazione prevalente.

Articolo 8 - Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa.

La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia, se non previa autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria della Società; ove l'autorizzazione venga negata, spetterà al socio il diritto di recesso.

Articolo 9 - Diritto di opzione e di prelazione. Clausola di gradimento

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Per l'esercizio del diritto di opzione, che dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa da socio in assemblea ovvero a mezzo di lettera raccomandata inviata alla società, deve essere concesso un termine non inferiore a giorni 60 dall'iscrizione nel Pubblico Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale.

Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve preventivamente offrirli agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata RR contenente le modalità di vendita, il prezzo ed il nominativo del soggetto che si propone come acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, provvederà a darne comunicazione agli altri soci entro 10 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, comunicando al contempo l'eventuale intervenuto gradimento del Consiglio di Amministrazione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata RR indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata RR delle dichiarazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

Con riguardo alla ripartizione delle azioni ovvero dei diritti di opzione, ove si renda necessario, troverà applicazione il principio dell'attribuzione proporzionale ai soci in relazione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.

Le azioni o i relativi diritti di opzione per i quali non sia stata esercitata la prelazione potranno essere trasferiti al soggetto proposto quale acquirente, alle stesse condizioni offerte ai soci, nel rispetto dell'articolo 7 del presente statuto, entro 4 mesi dalla comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Fermo il diritto di prelazione sopra previsto, i soci che non siano Comuni o società da questi direttamente o indirettamente controllate non potranno trasferire a terzi, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione della Società di cui siano titolari, senza il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo, con deliberazione motivata e tenuto conto delle informazioni e della documentazione fornita dalle parti interessate, potrà non autorizzare il trasferimento solamente ove il soggetto che viene proposto quale cessionario delle azioni o dei diritti di opzione in questione non presenti requisiti di adeguata capacità finanziaria

anche in relazione ai programmi di investimento della Società, nonché di comprovata esperienza nel settore in cui opera la Società medesima.

In tal caso, a cura del Consiglio di Amministrazione si farà luogo ad apposita procedura per l'individuazione di un acquirente per il medesimo prezzo indicato dal socio che intende cedere le proprie azioni o diritti di opzione ovvero, se del caso, per il diverso prezzo determinato con l'intervento di un terzo arbitratore.

La procedura dovrà essere completata entro il termine massimo di 200 giorni a decorrere dalla richiesta del gradimento, scaduti infruttuosamente il quale, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad autorizzare comunque la cessione.

In caso di mancato gradimento e di disaccordo del Consiglio di Amministrazione sul prezzo di cessione delle azioni o dei diritti di opzione di cui sopra, detto prezzo sarà determinato da un terzo arbitratore designato di comune accordo tra la Società e il socio che intende effettuare il trasferimento ovvero, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Il terzo arbitratore procederà ai sensi dell'art. 1349, primo comma, cod. civ. e determinerà il prezzo di cessione delle azioni e dei diritti di opzioni in oggetto in base al valore corrente della Società.

Ai fini del comma che precede, con il termine trasferire s'intende qualsiasi negozio a titolo oneroso (ivi inclusi, in via esemplificativa, vendita, permuta, conferimento in società, fusione o scissione) in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali su azioni o diritti di opzione della Società.

Articolo 10 - Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.

Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

Articolo 11 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 12 - Contributi e finanziamenti alla società

Per far fronte alla realizzazione di interventi facenti parte dell'oggetto sociale, la società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

L'acquisizione della gestione di servizi dai soci o in convenzione od in concessione da terzi e l'estensione delle reti e ogni altro investimento durevole è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione del servizio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione deve dare atto della economicità nella delibera di approvazione.

La società può assumere finanziamenti dei propri soci nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 13 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Collegio Sindacale.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Articolo 14 - Attività dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 2364 2^a comma c.c., la convocazione può essere effettuata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Le assemblee sono convocate ai sensi dell'articolo 2366 c.c..

Le assemblee possono anche essere convocate mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione e determina - tenendo conto dei limiti di legge applicabili - l'ammontare del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente della società.

L'entità di tale compenso rimane immutata fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può altresì stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità al presente statuto.

La remunerazione stabilita in tali casi per l'Amministratore Delegato di cui al successivo articolo 19 dovrà considerarsi comprensiva del compenso per la partecipazione dell'Amministratore Delegato stesso alle sedute del Consiglio.

Articolo 15 - Partecipazione all'Assemblea

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.

Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è l'assemblea stessa a nominare il Presidente.

L'Assemblea provvede alla nomina del suo Segretario scelto anche fra le persone estranee alla Società.

Nell'Assemblea straordinaria le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un notaio.

La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

E' consentito che l'Assemblea possa riunirsi mediante videoconferenza.

La condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

A tal fine, per ogni sede decentrata dell'Assemblea verranno nominati dall'Assemblea "locale" due rappresentanti con funzioni di presidente e di segretario dell'Assemblea "locale", i quali, sotto la supervisione del Presidente e del segretario dell'Assemblea "generale", avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni, nonché di dare esecuzione alle direttive del Presidente dell'Assemblea "generale", al quale trasmetteranno apposito verbale firmato.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea "generale", quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la eventuale videoregistrazione della videoconferenza.

Articolo 17 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

La validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2368 e seguenti del Codice Civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale, con esclusioni delle deliberazioni richieste obbligatoriamente dalla legge.

L'Assemblea ordinaria delibera, salvo i casi in cui lo Statuto preveda maggioranze diverse, con il voto favorevole della maggioranza della quota di partecipazione rappresentata dai soci presenti.

Oltre alle materie riservate dalla legge, competono all'Assemblea ordinaria dei Soci le deliberazioni autorizzative, ai sensi dell'art. 2364 1^a comma, n.5 c.c., inerenti alle seguenti materie:

- approvazione dei piani di investimento e dei piani finanziari annuali e pluriennali aventi ad oggetto attività non strettamente connesse al servizio idrico integrato di competenza dell'ATO 3, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni degli stessi;
- definizione degli indirizzi generali da seguire in relazione ai tipi ed alla localizzazione delle gare pubbliche e private a cui la Società possa partecipare.

Tali deliberazioni verranno assunte di norma annualmente, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferirà ad ogni assemblea dei soci in merito alla situazione delle gare a cui partecipi o intenda partecipare la Società.

Per le deliberazioni relative alle sopra elencate materie è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica fino a tre esercizi ed è composto da un numero di membri compreso fra cinque ed otto, secondo le disposizioni dell'assemblea tenendo conto delle disposizioni di legge applicabili, fermo restando che, sino a quando al capitale della Società partecipino Parti Pubbliche ed Altri Soci, il Consiglio sarà composto da otto membri, di cui cinque nominati su designazione delle Parti Pubbliche e tre su designazione degli Altri Soci.

Al venir meno, per qualunque ragione, di un membro del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., nel rispetto della predetta composizione.

Il venir meno della maggioranza degli Amministratori comporta la decadenza dalla carica degli altri Amministratori che provvederanno alla ordinaria amministrazione della Società ed alla convocazione immediata dell'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Ogni amministratore non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.

Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione delegherà, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto, propri poteri di amministrazione e di rappresentanza ad un Amministratore Delegato, che, in presenza di una partecipazione mista al capitale sociale, sarà scelto fra i consiglieri designati dagli Altri Soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri ad uno o più altri membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli organi delegati riferiscono periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale, sull'esercizio della delega all'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione e gli altri soggetti titolari di deleghe possono farsi rappresentare, per singoli atti o categorie di atti, da dirigenti o funzionari della società nonché da terzi.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, nella sede della Società o in altro luogo in Toscana, con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza con telegramma, fax o e-mail da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, almeno una volta ogni bimestre o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video conferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 21 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la maggioranza dei voti espressi.

Le astensioni non vengono computate ai fini della determinazione della maggioranza.

In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente della Società.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società concernenti:

- 1) acquisizione o cessione di una partecipazione in società, consorzi ed altre analoghe strutture associative, nonché l'acquisto, la vendita ed il conferimento di aziende o di rami d'azienda per un importo superiore a Euro 1.000.000 (un milione di Euro) per singola operazione e comunque complessivamente superiore al medesimo importo in ragione d'anno, intendendosi da includere in tale ammontare anche la posizione finanziaria netta - calcolata in relazione alla quota acquisita - della società ovvero dell'azienda o ramo d'azienda acquisiti;
 - 2) proposte, da sottoporre all'assemblea dei soci, aventi ad oggetto modifiche dello Statuto; fusioni, scissioni, liquidazione volontaria della Società; aumenti del capitale sociale, emissione di prestiti obbligazionari o warrants, convertibili o meno;
 - 3) attribuzione di deleghe di poteri all'Amministratore Delegato e ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e/o a terzi; decisioni in merito all'emanazione di direttive sull'esercizio dei poteri delegati e/o all'avocazione di singole decisioni rientranti fra i poteri delegati;
 - 4) determinazione dei compensi e degli emolumenti dei consiglieri nei casi di cui all'art.14 ultimo comma del presente statuto;
 - 5) approvazione dell'organigramma della Società e del dimensionamento della macro struttura organizzativa;
 - 6) determinazione e variazione delle tariffe relative a beni e servizi della Società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative ivi comprese quelle determinate dall'Autorità di Ambito Territoriale, in breve AATO, competente;
 - 7) proposte da sottoporre ai competenti organi dell'AATO competente in materia di piani di investimento e di piani finanziari annuali e pluriennali aventi ad oggetto attività connesse al servizio idrico integrato nell'AATO competente, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi;
 - 8) contratti che la Società debba stipulare con soci o società direttamente o indirettamente correlate ai soci;
 - 9) proposte di aumento o di riduzione del capitale sociale, nonché di emissione di obbligazioni anche convertibili, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - 10) concessione di garanzie o assunzione di mutui da parte della Società, di cessione del credito e di finanziamento in genere che eccedano il valore di Euro 500.000,00 per singola operazione;
 - 11) stipulazione, modificazione o risoluzione di contratti di consulenza, prestazione di servizi, lavori, forniture beni a favore della Società per importi superiori a Euro 200.000,00 per singola operazione;
 - 12) nomina di dirigenti su proposta dell'Amministratore Delegato;
 - 13) definizione degli indirizzi strategici in materia di controllo della qualità dei servizi offerti, ivi compresa l'approvazione e la modifica della carta dei servizi agli utenti e dei regolamenti interni;
 - 14) stipulare contratti di compravendita di beni immobili nonché provvedere alle formalità per il loro trasferimento;
 - 15) stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione di immobili, autoveicoli ed altri beni mobili, comprese le locazioni finanziarie, per importi superiori per singola operazione a Euro 150.000,00;
- saranno assunte esclusivamente con il voto favorevole di almeno sei consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Articolo 22 - Poteri del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione e, in presenza di una partecipazione mista al capitale sociale, saranno scelti fra i consiglieri designati dalle Parti Pubbliche.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, allo stesso è attribuita la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, nonché gli ulteriori poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età.
La firma di questi ultimi costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.
Il Presidente rappresenta la società nelle assemblee delle società partecipate attenendosi alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno delle assemblee medesime.

TITOLO VII

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.
In presenza di una partecipazione mista al capitale sociale, due sindaci effettivi - tra cui quello che avrà funzioni di Presidente del Collegio - ed un membro supplente saranno nominati su designazione delle Parti Pubbliche, i rimanenti componenti su designazione degli Altri Soci.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai Sindaci.

Articolo 24 - Requisiti degli Amministratori e dei Sindaci

Gli Amministratori e i Sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza.

TITOLO VIII

BILANCI E RELAZIONI

Articolo 25 - Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2428 del Codice Civile ed alla relazione del collegio sindacale (articolo 2429 del Codice Civile) è presentato all'Assemblea per l'approvazione.
Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.
La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.
L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.
Il bilancio di esercizio è soggetto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art.161 D.lgs. 58/98.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.
Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.
L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.
Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del Codice Civile.

TITOLO X

NORME FINALI

Articolo 27 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza del contratto sociale, o in connessione con i rapporti sociali, riguardanti la Società, i soci (anche cessati), gli amministratori, i sindaci e i liquidatori (ancorché non ricoprano più tali cariche), compresa ogni contestazione sulla valutazione e/o sul prezzo delle quote della Società, saranno devolute ad un Arbitro Unico, designato entro 15 giorni dalla richiesta di attivazione della procedura arbitrale, dal Presidente del Tribunale di Firenze.
Il termine per la pronuncia del lodo arbitrale sarà di 180 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro Unico.

Qualora l'Arbitro Unico ammetta mezzi di prova e/o venisse disposta consulenza tecnica, detto termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere entro il 120° giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza tecnica.

L'Arbitro Unico procederà in via rituale e secondo diritto.

Sede dell'arbitrato sarà Firenze.

L'Arbitro Unico liquiderà le spese e le competenze della procedura arbitrale e quelle per la difesa delle parti attribuendone l'onere alle parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza.

Qualsiasi controversia che non fosse suscettibile di essere devoluta per legge all'Arbitro Unico sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

Articolo 28 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.ti: Amos Cecchi - DR.VINCENZO GUNNELLA NOTAIO.